

Regolamento dell'Organizzazione e del Personale

(pagina lasciata intenzionalmente bianca)

Indice Generale

Titolo I ORGANIZZAZIONE	4
Art.1 (Principi generali)	4
Titolo II STRUTTURA DELL'ENAC	5
Art.2 (Struttura organizzativa)	5
Art.3 (Organismo Indipendente di Valutazione)	6
Art.4 (Compiti e responsabilità dirigenziali)	7
Art.5 (Strutture e Funzioni della Direzione Generale e della Vice Direzione Generale)	9
Art.6 (Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti)	11
Art.7 (Direzione Centrale Regolazione Aerea)	14
Art.8 (Direzione Centrale Vigilanza Tecnica)	16
Art.9 (Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo)	18
Art.10 (Istituzione o modifiche delle Direzioni, degli Uffici e delle Funzioni Organizzative)	19
Art.11 (Ulteriori competenze)	20
Art.12 (Disposizione transitoria)	21
Titolo III PERSONALE DELL'ENAC	22
Art.13 (Applicabilità)	22
Art.14 (Classificazione e dotazione organica)	23
Art.15 (Personale)	24
Art.16 (Licenze ed abilitazioni aeronautiche)	25
Art.17 (Incarichi presso organismi comunitari ed internazionali)	26
Art.18 (Temporaneo servizio all'estero)	27
Art.19 (Idoneità al volo)	28
Art.20 (Dirigenza)	29
Art.21 (Accesso alla qualifica dirigenziale)	30
Art.22 (Incarichi di funzioni dirigenziali)	31
Art.23 (Norma di rinvio)	32
Art.24 (Trattamento di quiescenza e previdenza)	33
Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI	34
Art.25 (Notifica delle norme regolamentari)	34
Tabella Organico	35
Organigramma	36

Titolo I **ORGANIZZAZIONE**

Art.1 *(Principi generali)*

1. L'organizzazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di seguito denominato Ente, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, è informata ai principi generali di organizzazione della pubblica amministrazione e, in particolare, si propone i seguenti obiettivi:
 - a. articolazione delle strutture organizzative per attività omogenee;
 - b. decentramento territoriale dei processi e delle funzioni;
 - c. semplificazione e flessibilità dell'attività svolta dalle Direzioni, dagli Uffici e dalle Funzioni Organizzative secondo programmi e per specifici progetti;
 - d. valorizzazione delle risorse umane;
 - e. sviluppo delle innovazioni tecnologiche.
2. Le Direzioni dell'Ente:
 - a. svolgono le attività attribuite dal presente Regolamento, assumendone le relative responsabilità;
 - b. promuovono modalità operative tali da assicurare la qualità dell'attività svolta;
 - c. provvedono alla gestione dei beni e delle risorse assegnate nell'ambito delle norme in vigore;
 - d. provvedono alla gestione dei dati e delle informazioni attraverso programmi e banche dati informatiche suddivise per materie di competenza;
 - e. adottano i provvedimenti relativi all'organizzazione del lavoro delle proprie strutture nell'ambito degli indirizzi e vincoli stabiliti;
 - f. collaborano tra loro fornendo competenze e risorse ai fini del miglior risultato conseguibile dall'Ente e della migliore qualità dei prodotti e servizi resi;
 - g. assicurano le informazioni all'utenza nell'ambito della definizione delle competenze ad esse attribuite;
 - h. garantiscono la partecipazione alle attività nazionali ed internazionali, per le materie inerenti alle proprie funzioni, inclusi i rapporti con l'Unione Europea per la realizzazione di programmi finalizzati;
 - i. forniscono prestazioni secondo progetti o programmi;
 - j. propongono normative e regolazioni.

Titolo II **STRUTTURA DELL'ENAC**

Art.2 *(Struttura organizzativa)*

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in: Direzioni Centrali, Direzioni, Uffici e Funzioni Organizzative.
2. Le Direzioni Centrali e le Direzioni costituiscono strutture di livello dirigenziale; gli Uffici e le Funzioni Organizzative sono strutture di livello non dirigenziale.
3. Nella Direzione Generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, sono istituite le Direzioni Centrali:
 - a. Economia e Vigilanza Aeroporti;
 - b. Regolazione Aerea;
 - c. Vigilanza Tecnica;
 - d. Sviluppo Organizzativo.
4. Sono istituite in staff alla Direzione Generale la Direzione Auditing Interno e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso.
5. Le Direzioni Centrali per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate si avvalgono delle Direzioni di linea.
6. Alle Direzioni di cui al presente articolo sono preposti dirigenti, i quali operano ai sensi di quanto disposto nel capo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'ambito dell'art. 70, comma 4, del predetto decreto e del presente regolamento.

Art.3

(Organismo Indipendente di Valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) introdotto dal decreto legislativo 150/2009 è costituito da un organo collegiale composto da 3 componenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla già CiVIT ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera g) del predetto decreto.
2. L'OIV è nominato, sentita l'ANAC, dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sostituisce l'Ufficio di Controllo Interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le seguenti attività di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 150/09:
 - a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla ANAC;
 - c. valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del predetto decreto secondo quanto previsto dal decreto stesso, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e. propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009;
 - f. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC;
 - g. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e al decreto legislativo n. 33/2013;
 - h. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i. esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - j. svolge, in raccordo con il Responsabile della Trasparenza, compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art. 43 e 44 decreto legislativo n. 33/2013);
 - k. monitora l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione previsto dalla legge 190/2012.

Art.4

(Compiti e responsabilità dirigenziali)

1. Il dirigente è responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie nonché degli adempimenti connessi alle competenze assegnate alla struttura e al raggiungimento degli obiettivi attribuiti. Al dirigente compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi connessi con le funzioni assegnate alla Direzione attraverso autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali nonché autonomi poteri di controllo.
2. Il dirigente preposto alla Direzione Centrale opera in conformità alle direttive impartite dal Direttore Generale anche sulla base degli indirizzi proposti dal Presidente e determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4 del D.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti preposti alla Direzione Centrale assicurano la migliore organizzazione delle risorse necessarie, in raccordo tra di loro per realizzare l'omogeneità delle rispettive attività di competenza nonché l'efficacia degli atti e delle azioni adottati per lo svolgimento delle funzioni assegnate e dei risultati connessi agli obiettivi assegnati. I dirigenti preposti alla Direzione Centrale hanno, inoltre, il compito di definire i progetti che i responsabili delle Direzioni di linea devono perseguire e procedono alla valutazione dei medesimi.

In particolare il dirigente preposto alla Direzione Centrale:

- a. adotta gli atti relativi all'organizzazione della propria Direzione e fissa le linee generali di funzionamento;
- b. coordina le attività delle Direzioni di diretta dipendenza al fine di rendere omogenea l'attività delle strutture e coerente con gli atti di indirizzo ricevuti dal Direttore Generale;
- c. coopera con i dirigenti preposti alle altre Direzioni Centrali al fine di realizzare l'uniformità dell'azione amministrativa atta a perseguire i fini istituzionali dell'Ente;
- d. coordina il processo di programmazione tra le Direzioni di diretta dipendenza con le finalità di attuare le linee di indirizzo degli organi di vertice e pervenire alla quantificazione delle risorse umane, finanziarie ed economiche da destinare alla gestione;
- e. adotta, nei limiti delle risorse assegnate, nel rispetto del Regolamento amministrativo contabile, e secondo criteri stabiliti dal Direttore Generale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze della propria Direzione;
- f. esercita il proprio potere di delega nei confronti dei dirigenti, anche attraverso l'assegnazione a questi ultimi di specifici budget di gestione e risorse umane;
- g. esercita la sorveglianza sulle attività e sui procedimenti delle Direzioni;
- h. mette in atto politiche di controllo sulle attività e sui procedimenti delle Direzioni di propria competenza;
- i. esercita, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione Centrale, un ruolo gerarchico nei confronti dei dirigenti di linea attraverso l'emaneazione di disposizioni e nei casi di inerzia o di gravi

inadempienze si avvale del potere di sostituzione nei confronti dei provvedimenti e degli atti di competenza delle strutture.

3. Al dirigente preposto alla Direzione di linea, oltre a quanto disposto dal comma 1, sono affidati i compiti assegnati dal Direttore Centrale. In particolare il dirigente:
 - a. attua i progetti ed i programmi ad esso assegnati, adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi relativi, esercita i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate nei limiti del budget assegnato;
 - b. coordina e verifica le attività degli uffici o delle funzioni organizzative che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi.

Art.5

(Strutture e Funzioni della Direzione Generale e della Vice Direzione Generale)

1. Sono istituite in staff alla Direzione Generale, in ragione del carattere trasversale delle competenze istituzionali, le seguenti Direzioni:
 - a. Auditing Interno che assicura, attraverso piani di verifiche annuali, elaborati secondo i principi della gestione del rischio ed effettuati con tecniche di auditing, che le procedure interne dell'Ente siano svolte nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza, con particolare riferimento all'attività negoziale, anche ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190; all'esito delle verifiche effettuate fornisce al Direttore Generale gli elementi necessari per adottare le opportune misure correttive;
 - b. Analisi Giuridiche e Contenzioso che assicura la competenza in tema di questioni di carattere giuridico concernenti l'attività dell'Ente, l'analisi e la consulenza giuridica per tutte le strutture dell'Ente, la predisposizione degli elementi per la difesa dell'Ente nei rapporti contenziosi in sede giudiziale e stragiudiziale; cura nei limiti della legge, la difesa dell'Ente, fermo restando quanto previsto dall'art.5 comma 2, del decreto legislativo del 25 luglio 1999 n.250, successive modifiche ed integrazioni e gli eventuali adempimenti istruttori concernenti l'esercizio dell'attività sanzionatoria di competenza dell'Ente; assicura l'attività di collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione, al Magistrato della Corte dei conti e al Collegio dei revisori.

2. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale sono allocate le seguenti funzioni:
 - a. la funzione di Comunicazione Istituzionale che garantisce il supporto per la definizione delle strategie relative alle relazioni istituzionali e alla comunicazione dell'Ente. La Funzione svolge, inoltre, le attività ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di informazioni concernenti atti e procedimenti, svolgendo, altresì, l'attività di ufficio relazioni con il pubblico;
 - b. la funzione di gestione della Sala Crisi dell'Ente;
 - c. la funzione Coordinamento delle Attività Internazionali;
 - d. la funzione della Performance Organizzativa che predispone, in collaborazione con i Direttori Centrali, l'elaborazione del piano della performance e delle proposte di obiettivi strategici da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. In coerenza con gli obiettivi e le direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione ne elabora le linee attuative e assicura il monitoraggio del piano degli obiettivi operativi;
 - e. la funzione Qualità che è responsabile della definizione delle politiche, dei piani, dei processi e delle procedure per la gestione del sistema di monitoraggio e miglioramento continuo dell'Ente. La Funzione individua gli indicatori utili alla definizione degli obiettivi di standardizzazione e di qualità dei servizi erogati dall'Ente, verifica la coerenza dell'applicazione degli stessi e, in coordinamento con la Direzione Centrale Regolazione Aerea e le altre Direzioni Centrali interessate, garantisce il rispetto degli standard delle attività operative attraverso la conduzione degli audit della qualità. Garantisce lo sviluppo e la gestione della Carta dei servizi dell'ENAC, verificandone la corretta attuazione.

3. Alle dirette dipendenze del Vice Direttore Generale, è collocata la seguente funzione:
 - a. la funzione Safety che è responsabile della raccolta delle segnalazioni degli eventi aeronautici e dell'analisi, elaborazione, detenzione e diffusione dei dati, informazioni e raccomandazioni al fine di un'adeguata prevenzione in tema di sicurezza. Provvede, in coordinamento con le Direzioni Centrali, all'elaborazione e alla gestione dei programmi di sicurezza (safety) nazionali, inclusa l'individuazione e misurazione degli obiettivi di sicurezza.

Art 6

(Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti)

1. La Direzione Centrale è responsabile dei settori operativi dell'Ente che riguardano la valorizzazione del trasporto aereo, la vigilanza nel rispetto delle normative internazionali sugli operatori aerei, il monitoraggio e controllo sui gestori aeroportuali, in particolare per quanto attiene al rispetto delle condizioni e degli impegni assunti dai gestori nei rispettivi contratti di programma.
2. La Direzione Centrale svolge, inoltre, attività operativa ed amministrativa per la predisposizione degli atti relativi agli accordi bilaterali e multilaterali di traffico e provvede al rilascio delle concessioni dei servizi dei trasporti aerei di linea, delle autorizzazioni dei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea. Elabora studi e dati statistici sull'andamento economico del mercato del trasporto aereo.
3. La Direzione Centrale è responsabile del coordinamento delle direzioni sottoposte assicurando l'omogeneità dei comportamenti nei confronti degli operatori e dei gestori aeroportuali, attraverso l'emanazione di atti e disposizioni nonché il monitoraggio delle attività. Essa è altresì responsabile delle attività centralizzate afferenti alle normative sui diritti del passeggero e sui servizi aeroportuali. La Direzione Centrale assicura, inoltre, la tenuta del Registro Aeronautico Nazionale, la gestione degli Albi e del Registro del Personale di Volo ed il monitoraggio dell'applicazione della normativa sui diritti del passeggero e della relativa attività sanzionatoria.
4. Presso la Direzione Centrale è istituita la vice direzione centrale, struttura dirigenziale di linea con il compito di coadiuvare il direttore centrale nelle materie da lui individuate in relazione alla complessità delle funzioni attribuite dal presente Regolamento alla Direzione Centrale stessa. Il vice direttore centrale riporta funzionalmente e gerarchicamente al direttore centrale sulla gestione delle materie attribuitegli.
5. La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:
 - a. Vice Direzione Centrale;
 - b. Sviluppo Studi Economici e Tariffe;
 - c. Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze;
 - d. Sviluppo Gestione Aeroporti;
 - e. Aeroportuale Nord-Ovest;
 - f. Aeroportuale Milano-Malpensa;
 - g. Aeroportuale Lombardia;
 - h. Aeroportuale Nord-Est;
 - i. Aeroportuale Emilia-Romagna;
 - j. Aeroportuale Toscana;
 - k. Aeroportuale Lazio;
 - l. Aeroportuale Regioni Centro;
 - m. Aeroportuale Campania;
 - n. Aeroportuale Puglia-Basilicata;
 - o. Aeroportuale Calabria;
 - p. Aeroportuale Sardegna;

- q. Aeroportuale Sicilia Occidentale;
- r. Aeroportuale Sicilia Orientale.

6. In particolare, le Direzioni di linea insistenti al centro:

- a. definiscono metodi e strumenti per la vigilanza e il controllo dei requisiti, inclusi quelli afferenti la qualità dei servizi erogati, stabiliti nella normativa adottata dall'Ente, negli atti di affidamento delle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate;
- b. assicurano la predisposizione degli atti per l'affidamento delle gestioni aeroportuali;
- c. assicurano l'analisi dei fattori economici e di mercato nel settore del trasporto aereo e delle gestioni aeroportuali;
- d. assicurano l'analisi dei sistemi tariffari nel settore aeroportuale al fine di prevenire situazioni di abuso di posizione dominante;
- e. assicurano le attività inerenti alla definizione di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati in materia di aviazione civile nonché le proposte di regolamentazione ai fini del rilascio delle concessioni per gli operatori del trasporto aereo, provvedendo agli adempimenti conseguenti;
- f. assicurano l'attività di monitoraggio sull'intero settore del trasporto aereo al fine di valutare gli eventuali adempimenti dell'Ente che si rendano necessari;
- g. curano l'applicazione della normativa sugli scioperi nel settore del trasporto aereo;
- h. effettuano studi ed elaborano statistiche sullo stato e sulle tendenze del trasporto aereo per gli aspetti che possono comportare rilevanza economica;
- i. provvedono alle verifiche amministrativo-contabili sui soggetti imprenditoriali sottoposti alla vigilanza dell'Ente;
- j. assicurano il rilascio delle licenze ai vettori, effettuano il monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia ed adottano i provvedimenti inerenti alle licenze stesse.

7. Le Direzioni Aeroportuali, in particolare:

- a. rilasciano le concessioni e autorizzano le sub-concessioni concernenti singoli beni e servizi aeroportuali, individuando il valore del canone e la durata secondo procedure prestabilite;
- b. effettuano il controllo delle imprese di gestione aeroportuale e di assistenza a terra, delle attività di prevenzione degli atti illeciti e della qualità dei servizi aeroportuali, mediante attività ispettive e di vigilanza nei vari settori;
- c. provvedono alla gestione degli aeroporti a conduzione diretta dell'Ente nonché alla gestione inventariale del demanio e del patrimonio aeroportuale assegnato in uso, assicurando la qualità dei servizi e l'efficienza;
- d. rilasciano e rinnovano le licenze di volo e le abilitazioni, provvedendo alle annotazioni periodiche, nonché alle autorizzazioni;

- e. assicurano il monitoraggio dei servizi di linea nazionali e intracomunitari nonché dei servizi extracomunitari, secondo le procedure approvate;
- f. assicurano lo svolgimento delle attività in capo all'ENAC limitatamente alla materia aeroportuale secondo quanto previsto dal codice della navigazione, emettendo i relativi provvedimenti;
- g. effettuano gli accertamenti per il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni di idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra;
- h. verificano il rispetto della normativa sui diritti del passeggero.

Art.7

(Direzione Centrale Regolazione Aerea)

1. La Direzione Centrale è responsabile delle regole riguardanti la aeronavigabilità, le operazioni volo, le licenze del personale, la medicina aeronautica, la certificazione dei prodotti aeronautici, la certificazione e l'operatività degli aeroporti, lo spazio aereo, la regolazione del trasporto aereo e la politica dell'ambiente, provvedendo alla definizione delle politiche, allo sviluppo delle proposte di regolazione degli standard e delle procedure applicative in raccordo con gli organismi internazionali competenti in materia. Rappresenta l'Ente negli organismi internazionali relativamente alle materie di competenza. E' responsabile del presidio delle regole finalizzate alla prevenzione degli atti illeciti nel trasporto aereo. Elabora il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile e fornisce il supporto per le attività del CISA. Nell'ambito della Direzione Centrale è inserita la gestione delle attività Nato-UEO che sono riportate direttamente al Presidente.
2. La Direzione Centrale è responsabile inoltre del coordinamento delle direzioni sottoposte al fine di gestire le visite di standardizzazione e gli audit da parte degli organismi internazionali di settore (Commissione Europea, EASA, ICAO). Partecipa negli organismi internazionali relativamente alle materie di competenza. Essa è responsabile, inoltre, direttamente dell'attività di certificazione dei prodotti ed imprese aeronautiche su mandato e nell'ambito dei processi certificativi dell'EASA (European Aviation Safety Agency).
3. La Direzione Centrale è responsabile del coordinamento delle direzioni sottoposte assicurando l'omogeneità dei comportamenti nei confronti degli operatori, attraverso l'emanazione di atti e disposizioni nonché il monitoraggio delle attività.
4. La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:
 - a. Regolazione Trasporto Aereo e Ambiente;
 - b. Regolazione Personale e Operazioni Volo;
 - c. Regolazione Navigabilità;
 - d. Regolazione Security;
 - e. Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo.
5. In particolare le Direzioni:
 - a. assicurano lo sviluppo delle proposte di regolamentazione tecnica dell'Ente, in materia di sicurezza del volo, security, sicurezza ed efficienza degli aeroporti e dello spazio aereo, ambiente e trasporto aereo in raccordo con le sedi internazionali competenti in materia;
 - b. garantiscono la certificazione dei prodotti e delle imprese aeronautiche, su mandato e nell'ambito dei processi certificativi dell'EASA (European Aviation Safety Agency);
 - c. assicurano la partecipazione di rappresentanti dell'Ente alle attività nazionali e internazionali nelle materie di regolazione tecnica, pianificazione dello spazio aereo e di sicurezza del volo;
 - d. sviluppano proposte relative agli standard regolamentari ed applicativi riguardanti la navigabilità degli aeromobili, le operazioni di volo, la protezione dagli atti di interferenza illecita, la sicurezza e l'efficienza dello spazio aereo, la certificazione dei prodotti aeronautici, la certificazione e la operatività degli aeroporti, la

certificazione del personale navigante, delle imprese tecniche, di addestramento e dei servizi di assistenza a terra, degli operatori aeronautici, dei fornitori di servizi di navigazione aerea, anche per i profili concernenti la medicina aeronautica ed i simulatori di volo;

- e. effettuano studi e ricerche di natura tecnica e scientifica dei progetti aeronautici finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza del volo e dello spazio aereo;
- f. collaborano con la Direzione Generale, Funzione Qualità, nella verifica di applicazione degli standard e delle procedure.

Art 8

(Direzione Centrale Vigilanza Tecnica)

1. La Direzione Centrale è responsabile di assicurare lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie atte a incrementare i livelli di sicurezza ed a facilitare la mobilità dei passeggeri. Nell'ambito delle infrastrutture aeroportuali la Direzione Centrale svolge, inoltre, attività operativa finalizzata alla approvazione dei progetti ed al collaudo delle opere aeroportuali nonché alla pianificazione delle infrastrutture aeroportuali.
2. La Direzione Centrale, operando in accordo agli standard della Direzione Centrale Regolazione Aerea, svolge attività di certificazione e sorveglianza in materia di aeromobili, aeroporti, imprese aeronautiche, operatori aerei, organizzazioni di addestramento tecnico ed operativo e relativo personale, verificando il rispetto delle normative della sicurezza del volo. E' altresì responsabile delle attività di controllo tecnico-operativo sui vettori aerei stranieri operanti sul territorio nazionale, anche avvalendosi delle strutture territoriali.
3. La Direzione Centrale è responsabile del coordinamento delle direzioni sottoposte assicurando l'omogeneità dei comportamenti nei confronti degli operatori, attraverso l'emanazione di atti e disposizioni nonché il monitoraggio delle attività.
4. Presso la Direzione Centrale è istituita la vice direzione centrale, struttura dirigenziale di linea con il compito di coadiuvare il direttore centrale nelle materie da lui individuate in relazione alla complessità delle funzioni attribuite dal presente Regolamento alla Direzione Centrale stessa. Il vice direttore centrale riporta funzionalmente e gerarchicamente al direttore centrale sulla gestione delle materie attribuitegli.
5. La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:
 - a. Vice Direzione Centrale;
 - b. Pianificazione e Progetti;
 - c. Gestione Spazio Aereo;
 - d. Operatività Aeroporti;
 - e. Operazioni Nord Est;
 - f. Operazioni Nord Ovest;
 - g. Operazioni Centro;
 - h. Operazioni Sud.
6. In particolare le Direzioni di linea insistenti al centro:
 - a. garantiscono l'approvazione dei progetti, l'esecuzione, il collaudo e l'agibilità delle opere aeroportuali, inclusi gli Eliporti e gli Aeroporti Minori, secondo le procedure e gli indirizzi stabiliti dall'Ente, garantendo anche la partecipazione di rappresentanti dell'Ente stesso alle attività nazionali ed internazionali;
 - b. effettuano studi e ricerche, di natura tecnica e scientifica, nel settore delle infrastrutture aeroportuali, incluse quelle degli Eliporti ed Aeroporti Minori, in materia di pianificazione dello sviluppo degli aeroporti, analisi delle capacità aeroportuali, ed elaborano proposte di pianificazione periodica per lo sviluppo delle infrastrutture nell'ambito delle competenze attribuite;

- c. garantiscono la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di navigazione aerea e del personale nell'ambito della normativa Single European Sky;
 - d. assicurano le attività di competenza dell'Ente per la gestione dello spazio aereo nazionale in coordinamento con Enti, istituzioni e fornitori dei servizi alla navigazione aerea;
 - e. garantiscono il supporto specialistico nei procedimenti di vigilanza della realizzazione e agibilità delle opere aeroportuali ed operatività degli aeroporti.
7. Le Direzioni Operazioni sono responsabili delle seguenti attività:
- a. controllano la realizzazione delle opere aeroportuali e le condizioni operative delle stesse;
 - b. effettuano il controllo dei progetti di opere aeroportuali rilasciandone l'approvazione, secondo i limiti stabiliti con provvedimento del Direttore Generale;
 - c. effettuano gli accertamenti per il rilascio ed il rinnovo della certificazione degli aeroporti, verificano le condizioni operative degli stessi e delle aviosuperfici ed elisuperfici secondo programmi definiti;
 - d. effettuano gli accertamenti per il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni delle imprese tecniche, operative, di addestramento e del personale tecnico;
 - e. effettuano gli accertamenti per le certificazioni di navigabilità ed acustica degli aeromobili e per il loro mantenimento;
 - f. effettuano il controllo delle costruzioni dei prodotti aeronautici.

Art.9

(Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo)

1. La Direzione Centrale è responsabile della definizione e dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della gestione economico-finanziaria in coerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente.
2. La Direzione Centrale è responsabile dell'attuazione delle politiche di reclutamento e dello sviluppo del personale, avendo, inoltre, la responsabilità della realizzazione delle azioni necessarie a garantire la stabilità economico finanziaria dell'Ente.
3. La Direzione Centrale è responsabile della definizione delle politiche per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei sistemi informativi e telematici, e del monitoraggio della loro attuazione.
4. La Direzione Centrale è responsabile del coordinamento delle direzioni sottoposte assicurando l'omogeneità dei comportamenti, attraverso l'emanazione di atti e disposizioni nonché il monitoraggio delle attività.
5. La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:
 - a. Personale;
 - b. Gestione Finanziaria;
 - c. Sistemi Informativi;
 - d. Affari Generali.
6. In particolare le Direzioni assicurano:
 - a. i processi di acquisizione di nuove risorse umane, la programmazione e realizzazione dei processi formativi finalizzati alla crescita professionale delle risorse stesse, la gestione del personale, il relativo trattamento economico;
 - b. l'acquisizione di beni e servizi, la gestione degli immobili della sede centrale nonché gli adempimenti connessi con i finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali;
 - c. la predisposizione dei bilanci conformemente alle disposizioni normative;
 - d. la predisposizione degli adempimenti aventi valore fiscale;
 - e. l'attuazione delle politiche di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche in linea con gli obiettivi dell'Ente. L'introduzione delle tecnologie informatiche e lo sviluppo di quelle esistenti è realizzato secondo le direttive emanate dalla Pubblica Amministrazione e dagli Organismi Internazionali;

Art.10

(Istituzione o modifiche delle Direzioni, degli Uffici e delle Funzioni Organizzative)

1. Nel rispetto dei vincoli della dotazione organica approvata, in relazione a modificate esigenze organizzative, vengono istituite, modificate o soppresse le Direzioni, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Gli Uffici e le Funzioni Organizzative, strutture non dirigenziali, vengono istituite dal Direttore Generale, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi dell'Ente.
3. Il responsabile dell'Ufficio o della Funzione Organizzativa ha la responsabilità dei beni e delle risorse assegnate e, sulla base delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Dirigente della struttura, assume i provvedimenti necessari per la realizzazione dei processi di competenza. Per tutti gli atti da lui emanati risponde gerarchicamente al dirigente della struttura di appartenenza. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, in caso di temporanea assenza del dirigente per ferie o malattia il responsabile dell'Ufficio o della Funzione Organizzativa sostituisce il dirigente adottando gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento della direzione. Tali provvedimenti vengono trasmessi al Dirigente della struttura.

Art.11
(Ulteriori competenze)

1. Per le materie non ricomprese negli elenchi di cui al presente titolo II e per quelle attribuite all'Ente in forza di disposizioni successive al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, il Direttore Generale individua la struttura competente, secondo criteri di omogeneità relativi all'attività.
2. Con riferimento a specifici progetti o esigenze il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può ripartire diversamente le competenze assegnate alle Direzioni Centrali.

Art.12
(Disposizione transitoria)

1. Nel caso in cui, al momento dell'effettiva entrata in vigore del presente regolamento, dovessero sussistere condizioni che ne impediscono la materiale attuazione nei termini previsti dagli articoli del presente Titolo II, il Direttore Generale, con proprio provvedimento, individua le strutture temporaneamente responsabili delle specifiche competenze.

Titolo III
PERSONALE DELL'ENAC

Art.13
(Applicabilità)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale dell'Ente, ferme restando le norme vigenti del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Art.14

(Classificazione e dotazione organica)

1. La dotazione organica del personale è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed è sottoposta all'approvazione dell'Autorità Vigilante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La classificazione, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dal CCNL.
3. L'organico dell'Ente è articolato in aree di attività, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto.

Art.15
(Personale)

1. Il personale appartenente all'area professionale, di cui all'art. 11 dello Statuto, svolge attività professionali specifiche nel rispetto della legge e nell'ambito delle procedure e delle direttive impartite dall'Ente e conformemente agli obblighi derivanti dall'appartenenza ai rispettivi ordini e collegi professionali.
2. Il personale appartenente all'area operativa, ispettori di volo e dipendenti che esplicano attività di natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per l'espletamento dei compiti istituzionali, svolgono la propria attività nell'ambito delle procedure e delle direttive impartite dall'Ente.
3. Il personale appartenente all'area tecnico-economico-amministrativa svolge le proprie funzioni esplicando attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, contabili, di assistenza tecnica nell'ambito delle procedure e delle direttive impartite dall'Ente.

Art.16

(Licenze ed abilitazioni aeronautiche)

1. Per esigenze connesse all'attività e alle funzioni attribuite all'Ente, il Direttore Generale può autorizzare il personale, oltre quello cui compete l'obbligo di volo e che ne faccia richiesta, a conseguire e mantenere in corso di validità, a parziale o totale carico dell'Ente, licenze ed abilitazioni aeronautiche.

Art.17

(Incarichi presso organismi comunitari ed internazionali)

1. I dipendenti dell'Ente, che vengano chiamati a svolgere un incarico a tempo determinato remunerato presso organismi comunitari o internazionali, operanti nel settore dell'aviazione civile, possono essere posti in stato di aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, fatte salve le incombenze nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

Art.18

(Temporaneo servizio all'estero)

1. In caso di esigenza di garantire un presidio e supporto alle attività internazionali connesse ai compiti istituzionali dell'Ente, i dipendenti che risultino idonei professionalmente, e che manifestino il consenso, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio all'estero presso: amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, Stati candidati all'adesione dell'Unione Europea, Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, organismi dell'Unione europea e organizzazioni ed enti internazionali a cui l'Italia aderisce.
2. Il periodo di servizio all'estero non può eccedere di norma i tre anni, rinnovabili alle condizioni economiche di cui al comma successivo.
3. Il trattamento economico aggiuntivo è quello di cui agli artt. 170, 171, 189 del DPR del 5 gennaio 1967 n. 18 "Ordinamento del Ministero degli Esteri" e successive modificazioni, ovvero quello previsto da altre specifiche disposizioni in materia.
4. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'Ente con tutte le conseguenze che ne derivano.
5. L'assegnazione del personale da destinare al predetto servizio all'estero è rimessa a provvedimento del Direttore Generale.

Art.19
(Idoneità al volo)

1. Il personale, cui compete l'obbligo del volo, deve essere periodicamente sottoposto a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al volo.
2. Il personale che, successivamente all'assunzione in servizio, venga dichiarato non idoneo al volo è destinato ad altra attività, qualora non ricorrano gli estremi per la dispensa dal servizio.

Art.20
(Dirigenza)

1. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale compete la gestione della Direzione con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 dello Statuto.

Art.21

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, definisce il numero dei posti da bandire per l'accesso alla qualifica dirigenziale, le modalità ed i criteri per la procedura selettiva, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.22

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate in considerazione delle conoscenze, della motivazione e della capacità professionale, anche sulla base dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi assegnati, alle direttive ed agli indirizzi dell'Ente.
2. Gli incarichi sono conferiti con apposito provvedimento secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale sottoscritto dal dirigente o dalla persona a cui è conferito l'incarico e, per l'Ente, dal Direttore Generale. Con il contratto è determinato il corrispondente trattamento economico, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, dai contratti collettivi e dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche della rilevanza dell'incarico di Direzione assegnato.
4. La durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. L'incarico può essere rinnovato.
5. Gli incarichi dirigenziali e la relativa assegnazione sono conferiti dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.
6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di una Direzione possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dagli ordinamenti in vigore, nell'ambito della dotazione organica approvata.
7. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dirigenziale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche rinvenibile nei ruoli dell'Ente, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. L'incarico di funzioni dirigenziali di cui al presente comma non può superare il periodo di cinque anni. L'incarico può essere rinnovato. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

Art.23
(Norma di rinvio)

1. In materia di assunzione in servizio, mobilità, comandi e distacchi, incompatibilità, riammissione in servizio, equo indennizzo e rimborso spese di cura, responsabilità e aspettative si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art.24

(Trattamento di quiescenza e previdenza)

1. Il trattamento di previdenza e di quiescenza è disciplinato dalle norme di legge in vigore.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.25
(Notifica delle norme regolamentari)

1. Le norme regolamentari e le disposizioni di attuazione delle norme stesse e dei provvedimenti legislativi sono portati a conoscenza del personale mediante pubblicazione sul sito Intranet.
2. Resta a carico del Dirigente della struttura di appartenenza la notifica, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, delle norme e disposizioni di cui al comma 1, ai dipendenti che siano assenti dal servizio per qualsiasi motivo nel periodo di applicazione delle stesse.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet e Intranet dell'Ente.

Tabella Organico

Dirigenti	41
Professionisti Laureati	144
Professionisti Diplomati	27
Amministrativi e operativi	556
Area Funzionari	341
Area Collaborazione	212
Area Operativa/Ausiliaria	3
Ispettori di Volo	26
Totale	794

